

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA QUINTA SEZIONE CIVILE Il Giudice, letti ed esaminati gli atti di causa, considerate le dichiarazioni dei difensori delle parti e valutate le rispettive istanze, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 dicembre 2024, ritenuto di dover disattendere le richieste istruttorie di parte attrice (c.t.u. ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) posto che, sulla base delle domande formulate e delle censure mosse all'operato dell'ex amministratore, la c.t.u. appare esplorativa mentre la richiesta di ordine di esibizione appare da un lato, generica in quanto diretta ad ottenere "tutta la documentazione contabile condominiale, con relativi giustificativi di spese, degli ultimi 10 anni, come prescrive l'art. 1130-bis c.c." (cit. 2^ memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.) dall'altro, non necessaria potendo i condomini, tramite l'amministratore in carica, chiedere ed ottenere da Assicurazioni XXXXX l'invio della documentazione relativa alla polizza vita n. XXXXXX e alle XXXXX gli estratti del c/c n. XXXXX intestato al condominio degli ultimi 10 anni (si ricorda che l'ordine di esibizione supplisce solo in ipotesi in cui la parte non possa ottenere in nessun modo la documentazione richiesta e vi sia stato espresso rifiuto a seguito di preventiva richiesta); rilevato che la causa può essere decisa sulla base degli atti e della documentazione prodotta; PQM rigetta le istanze istruttorie e rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 dicembre 2025; dispone, altresì, che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. l'udienza del giorno 3 dicembre 2025 sia sostituita dal deposito telematico di note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni anche solo tramite rinvio a quelle già formulate in atti già depositati; assegna alle parti, termine perentorio per il depositati; assegna alle parti, termine perentorio per il deposito delle note scritte fino a tale data (3 dicembre 2025); avverte le parti che il mancato deposito delle suddette note a trattazione scritta è equiparato, agli effetti di legge, alla mancata comparizione con conseguente adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e Pagina 2 per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta". Si invitano i difensori delle parti alla sinteticità degli atti difensivi onde consentire l'immediata lettura e la trattazione delle sole questioni rilevanti al giudizio. Roma, 7 dicembre 2024 Il Giudice Maria Grazia Berti